

Collegio dei Revisori dei Conti
UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA

*Certificazione di compatibilità finanziaria sulle risorse della contrattazione
integrativa*


E' stato esaminato il contratto integrativo sottoposto al Collegio dei revisori per l'acquisizione della certificazione di compatibilità finanziaria e di legittimità della contrattazione. Ai fini del parere di questo Organo interno di controllo, si rappresenta prioritariamente quanto segue.

La corretta quantificazione delle risorse destinate alla Ci d'Ateneo, anche per il personale dirigenziale, deve tener conto delle disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica succedutesi nel tempo:

- art. 1, comma 189, della legge n. 266/05, così come riformulato dall'art. 67, comma 5, del decreto legge n. 112/08;
- art. 67, comma 3, del decreto legge n. 112/08;
- art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/10, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013.

Le citate norme di legge hanno determinato, in materia di contrattazione integrativa, la disapplicazione delle connesse disposizioni contenute nel CCNL, stante il loro carattere imperativo, cogente e generale, ai fini del preminente conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli di bilancio dettati dell'Unione Europea. In particolare, i risparmi conseguenti dall'applicazione del suddetto articolo 9 del dl n. 78/2010 sono considerati nei saldi di finanza pubblica.

Pertanto, oltre alla mancata dinamica della determinazione di risorse da destinare al Fondo integrativo prevista dal CCNL di comparto, il succedersi delle predette disposizioni ha comportato una sorta di blindatura, per difetto, dell'ammontare complessivo delle risorse componenti il Fondo stesso, attese le decurtazioni da operare ai sensi del medesimo art. 9, comma 2-bis, del dl n. 78/2010, come modificato dalla legge n. 147/2013. In merito, si rammenta che il primo periodo del predetto comma 2-bis non trova vigenza nel 2015, mentre il secondo periodo rende permanenti, proprio a decorrere dal 2015, le riduzioni operate fino al 2014



Per quanto concerne, poi, la quantificazione delle riduzioni apportate ai Fondi BCD e EP fino a tutto il 2014, si chiede di dimostrare al Collegio la correttezza delle quantificazioni indicate nella CI, con riferimento alla varia e al differenziale dei cessati o dei passaggi di qualifica (art. 9, comma 2-bis), che differisce tra 2014 (-22.138, come da schede allegate al verbale dei revisori) e 2015 (-19.355) per la parte fissa di riduzione proporzionale del personale BCD.



Alla luce di quanto precede, le relazioni illustrative e tecnico finanziarie trasmesse non possono essere asseverate. Si ritiene, pertanto, necessario che l'Ateneo riformuli le suddette relazioni nei limiti delle risorse consentite dalla legge.

Infine, con particolare riferimento alla possibilità di destinare, in ogni caso, le risorse a disposizione per il riconoscimento delle PEO al personale, si ritiene che detta decisione debba essere lasciata alla determinazione dei soggetti coinvolti nella contrattazione integrativa, non mancando di evidenziare che le somme occorrenti per le progressioni economiche devono essere definitivamente distolte dal Fondo ed assegnate al bilancio sul trattamento fondamentale.

Alla luce di quanto precede, si ritiene altresì necessario che l'Ateneo riconvochi le RSU, al fine di ricontrattare le residue risorse certificabili da parte di questo organo interno di controllo, con particolare riguardo alla loro destinazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, li 10 dicembre 2015

- Dott.ssa Elena Papa 
- Dott.ssa Speranza De Matteo 
- Dott.ssa Rita Stati 